



Cassazione Notifica fuori termine del verbale di accertamento di una violazione c.d.s.

FAI INFORMA 058/2026 – NORME AUTOTRASPORTO

La Fai di Torino informa che, con Sentenza della seconda sezione della Cassazione Civile, n. 2861 del 9.2.2026 (allegata alla circolare), è stato fornito un importante chiarimento sugli effetti legati alla notifica tardiva del verbale di accertamento di infrazioni del c.d.s, avvenuta oltre il termine dell'art. [201 c.d.s](#) (90 gg dall'accertamento).

In particolare, il ricorrente (già soccombente davanti al Giudice di Pace e al Tribunale) sosteneva che la notifica tardiva avrebbe comportato l'estinzione automatica dell'obbligo di pagamento della sanzione, senza necessità di farla valere impugnando il verbale con gli strumenti previsti dall'art. [203 c.d.s](#) (Ricorso al Prefetto) o [204 bis](#) (Ricorso al Giudice di Pace).

A supporto di questa tesi, il ricorrente citava la giurisprudenza formatasi dopo la pronuncia delle Sezioni Unite n.22080/2017, che – a suo giudizio – *“confermerebbe che l'estinzione dell'obbligo del destinatario si verifica automaticamente e immediatamente quale conseguenza della notifica tardiva”*.

La Cassazione ha tuttavia respinto il Ricorso, sostenendo che in tema di notifiche occorre distinguere tra i casi di:

1. **Notifica omessa o invalida** che abbia impedito all'interessato di venire a conoscenza del verbale di accertamento in tempo utile per ricorrere;
2. **Notifica tardiva** in cui – anche se fuori termine – l'interessato è entrato a conoscenza del verbale a seguito di una notifica comunque valida.

Soltanto nella prima ipotesi, il trasgressore viene a conoscenza del verbale per la prima volta con la notifica della cartella di pagamento, per cui può proporre opposizione nel termine di 30 gg dalla notifica di tale atto.

Nel secondo caso, invece, **il destinatario avrà comunque l'onere di opporsi nei termini previsti per il Ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace, decorrenti dalla notifica (ancorché tardiva) del verbale di accertamento, per far valere il vizio della notifica fuori termine!**. Ciò in quanto *“la violazione dell’obbligo di notificazione tempestiva non impedisce la venuta a esistenza del titolo esecutivo, ma ne integra soltanto un vizio formale, perché è stato invalido o irregolare il suo procedimento di formazione”*.

Di conseguenza, il comma 5 dell’art. [201 c.d.s](#) (*“L’obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, si estingue nei confronti del soggetto a cui la notificazione non sia stata effettuata nel termine prescritto”*) va inteso *“...nel senso di ricondurre l’estinzione del potere sanzionatorio alla non tempestiva notificazione del verbale, **ma purché fatta valere nelle forme e nei termini previsti dalla legge**”*. Per cui, come già scritto, **per far valere questo vizio occorrerà sempre impugnare il verbale di accertamento nei termini stabiliti dal c.d.s.**

Né tantomeno, la notifica tardiva del verbale può costituire motivo di opposizione alla successiva ingiunzione o cartella di pagamento.